



Dalla Segreteria Nazionale

IL RISULTATO DI UNA AZIONE DEI LEGALI DEL SIAP: FISSATO UN IMPORTANTE PRINCIPIO A TUTELA DEI COLLEGHI

E' di notevole importanza il risultato raggiunto con la sentenza del Tar Roma, che si allega, in cui è stato riconosciuto un principio imprescindibile a tutela dei colleghi.

Negli anni, grazie alla collaborazione oramai storica con l'Avvocato Gigante, abbiamo patrocinato e seguito azioni legali che presupponevano la centralità della tutela degli interessi professionali dei colleghi.

Abbiamo, nel caso specifico, supportato il caso di un collega per il quale lo studio legale ha impugnato davanti al Tar Roma, per **vizi relativi alla valutazione dei propri titoli**, la graduatoria pubblicata il 30 maggio 2019 relativa al concorso interno per titoli per la copertura di 2842 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della P.S. indetto il 3.11.2017.

Il Collegio si è **pronunciato favorevolmente** con riferimento ad entrambe le problematiche oggetto del ricorso, cioè sia quanto alla **necessità di riconoscere il punteggio spettante per i titoli effettivamente posseduti** e indicati in domanda ma non trascritti nello stato matricolare, sia per quanto riguarda **i titoli non indicati in domanda ma presenti nello stato matricolare**. Nè il bando concorsuale in esame nè disposizioni normative prevedono in capo al candidato l'onere di verificare, prima della partecipazione al concorso, la mancata e/o erronea trascrizione dei propri titoli di servizio nel foglio matricolare.

Infine è stato evidenziato in sentenza come il Ministero dell'Interno si sia accorto, purtroppo solo successivamente allo svolgimento del concorso interno, di quanto fosse **lacunoso il sistema della tenuta dei fogli matricolari** e di quanto questo potesse negativamente e ingiustamente incidere, così come è accaduto nel caso del ricorrente, sull'esito delle procedure concorsuali basate, appunto, sulla valutazione dei titoli sottoposti al regime della obbligatorietà delle annotazioni.


Le difese del Ministero sono state, infatti, tutte censurate dal Collegio giudicante ed all'esito del giudizio il collega ha ottenuto il miglior punteggio per rientrare nella graduatoria dei vincitori.

Le buone azioni portano sempre a buoni risultati.

Roma, 11 dicembre 2020

Pubblicato il 18/11/2020

N. 12092/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10326/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10326 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da **[REDACTED]** rappresentato e difeso dagli avvocati

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell'avvocato in Roma, via **[REDACTED]**;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della graduatoria di merito e del relativo decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane di approvazione, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Personale

del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/29 del 30.05.2019 , all'esito del concorso interno per titoli per la copertura di 2842 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della P.S. relativa alla aliquota di 1421 posti da assegnare al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti indetto con decreto del 2.11.2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento Straordinario - n. 1/31 bis del 3.11.2017 nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e consequenziale anche non noto nonchè per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la rettifica parziale della graduatoria approvata con decreto il 30.05.2019 affinchè possa essergli attribuito il superiore punteggio scaturente dalla corretta e completa valutazione dei propri titoli di servizio e del conseguente diritto del ricorrente ad essere legittimamente collocato tra i vincitori nella graduatoria di merito; e con i motivi aggiunti presentati in data 17/12/2019 :

del verbale n. 171 datato 16.09.2019, a firma della Commissione esaminatrice costituita per il concorso interno per titoli per la copertura di 2842 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della P.S. relativa alla aliquota di 1421 posti da assegnare al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti indetto con decreto del 2.11.2017.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 27 luglio 2019 il sovrintendente capo della Polizia di Stato ha proposto ricorso avverso gli atti in epigrafe

censurando, sotto vari profili di illegittimità, l'attività della Commissione esaminatrice, che non avrebbe correttamente valutato i titoli posseduti e annotati nel foglio matricolare, né quelli altrimenti indicati nella domanda di partecipazione del ricorrente (ma successivamente risultati non annotati nel foglio matricolare), con conseguente erronea collocazione nella graduatoria in posizione n. 2443 - con punteggio pari a 28,916- non utile ai fini del superamento del concorso.

Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata graduatoria nonché la declaratoria del diritto ad ottenere la rettifica parziale della graduatoria approvata con decreto il 30 maggio 2019 affinché possa essergli attribuito il superiore punteggio scaturente dalla corretta e completa valutazione dei propri titoli di servizio, con conseguente riconoscimento del diritto ad essere legittimamente collocato tra i vincitori nella graduatoria di merito de qua.

Con ordinanza interlocutoria n. 11453 del 25 settembre 2019, il Collegio ha ordinato alla Amministrazione resistente il deposito di una documentata relazione.

Il Ministero resistente ha ottemperato depositando, tra gli altri documenti, il verbale n. 171 del 16 settembre 2019 con cui la Commissione esaminatrice aveva respinto l'istanza di riesame in autotutela – presentata dal ricorrente in data 9 luglio 2019 – riconfermando il punteggio originariamente attribuito, motivando che: “detti titoli non sono stati indicati in domanda o non trascritti sul foglio matricolare. Infatti, il bando di concorso ha previsto che la valutazione dei titoli è limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione di ammissione al concorso, risultati indicati nella domanda di partecipazione, annotati, alla medesima data, nello stato matricolare e validati dall'Ente matricolare”.

In particolare, l'amministrazione ha evidenziato che:

- Quanto ai titoli effettivamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso, ma non anche annotati nel foglio matricolare, non veniva attribuito al ricorrente il seguente punteggio:

a) XXIII Corso di formazione per agenti sotto copertura antidroga, organizzato dalla amministrazione di appartenenza, rilasciato dal Ministero dell'Interno

D.C.S.A. in data 13 dicembre 2013 a, per il quale era previsto, in virtù dei criteri ex art. 6, comma 1, lett. a) punto 6, un punteggio “compreso tra 0,1 e 0,9 da stabilirsi in relazione alla durata e alla tipologia della stessa attività”;

b) corso di qualificazione per esecutore di manovre di disostruzione pediatrica, per conto dell'amministrazione di appartenenza, rilasciato dalla C.R.I. in data 19 gennaio 2013 per il quale era previsto, in base a quanto stabilito ex art. 6, comma 1, lett. a), punto 6, un punteggio “compreso tra 0,1 e 0,9 da stabilirsi in relazione alla durata e alla tipologia della stessa attività”;

c) croce commemorativa per missione umanitaria all'estero-Albania, rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 20 aprile 2005 per il quale era previsto, in virtù dei criteri ex art. 6, comma 1, lett. a), punto 8, il punteggio di 0,10;

- Quanto ai titoli non valutati dalla Commissione perché, pur risultando annotati sul foglio matricolare, non erano stati indicati nella domanda di partecipazione, risultano due Lodi (la prima del 13 maggio 2000 e la seconda del 13 novembre 2000) e due Encomi (il primo del 17 ottobre 2001 ed il secondo del 25 luglio 2002). La mancata valutazione dei predetti titoli non costituirebbe espressione di una posizione puramente “formalistica”, ma sarebbe conseguenza vincolata al mancato rispetto delle norme prescritte dal Bando di concorso, che impone in modo chiaro ed inequivoco tanto la necessità dell'indicazione di ciascun titolo nella domanda di partecipazione, quanto la corrispondente annotazione del titolo indicato nel foglio matricolare.

Per tali ragioni la Commissione, nell'esame dell'istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 9 luglio 2019, non ha ritenuto di dover modificare il punteggio a questi originariamente attribuito. Infatti, la trascrizione matricolare sarebbe condizione essenziale per la valutazione del titolo che sia indicato nella domanda di partecipazione. Infatti “...Ai sensi dell'art. 6, comma 2, questa valutazione è ammessa solamente per i titoli posseduti al momento della scadenza della domanda di partecipazione al concorso, purché siano indicati dal candidato e annotati nello

stato matricolare”.

Con ordinanza n. 7717/2019 il TAR ha respinto l’istanza cautelare rilevando quanto al fumus boni iuris, la mancata impugnazione del verbale di reiezione della istruttoria di riesame del 16 settembre 2019 e quanto al periculum in mora, l’insussistenza del danno grave e irreparabile tenuto conto che il corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato era iniziato il 18 giugno 2019 e si era concluso il 17 settembre 2019.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 6 dicembre 2019, il ricorrente ha quindi impugnato il verbale della Commissione esaminatrice n. 171 del 16 settembre 2019, riproponendo gli stessi motivi di dogliananza sollevati con il ricorso introduttivo. Argomenta parte ricorrente che ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. j) del Bando il candidato aveva l’onere di indicare nella domanda di partecipazione il candidato “i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l’eventuale giudizio conseguito”; ai sensi del successivo art. 4 comma 1 dovevano essere analizzati dalla commissione i titoli indicati dalla domanda del candidato e “annotati a matricola” (- ovvero nel c.d. foglio matricolare) al fine proprio di poter accettare da un lato la veridicità di quanto dichiarato dal candidato con i titoli effettivamente riconosciuti allo stesso dall’amministrazione nel corso della propria carriera e dall’altro tutti i titoli utili contenuti nel foglio matricolare (viene utilizzata infatti la locuzione “e”). L’art. 6 specificava poi che la valutazione complessiva, avrebbe dovuto riguardare i titoli posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e annotati nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Peraltro il foglio matricolare presentato dal candidato, ai fini di un doppio controllo, doveva essere “validato” dall’amministrazione che appunto aveva l’onere di riconoscere come validi i titoli ottenuti dal candidato fino “alla data di scadenza della presentazione della domanda”. Detta validazione deve intendersi estesa a tutti i titoli posseduti dal candidato e contenuti nel foglio matricolare e non solo ai titoli quelli indicati nella

domanda. Da ciò deriverebbe che oltre ai titoli indicati dal candidato la commissione giudicatrice avrebbe dovuto valutare anche i titoli non indicati dal candidato ma contenuti nel foglio matricolare. In particolare, al ricorrente non venivano debitamente computati quattro titoli di servizio: due Lodi (la prima del 13.05.2000 e la seconda del 13.11.2000) e due Encomi (il primo del 17.10.2001 ed il secondo del 25.07.2002), che risultavano annotati nel proprio foglio matricolare (doc. 5), sebbene non indicati in domanda.

Alla stregua dei previsti criteri di valutazione titoli del 4.4.2018 dunque al ricorrente non veniva riconosciuto l'ulteriore punteggio di 2,60 (0,50 + 0,50 + 0,80 + 0,80) per questi quattro titoli di servizio ex art 6 comma 1 lett. a) punto 8 del sopra citato bando che, sommato a quello già conseguito di 28,916, per un totale complessivo di 31,516, avrebbe consentito al ricorrente di essere legittimamente collocato come vincitore in graduatoria nella posizione – pari merito – dal n. 630 al n. 640.

Al ricorrente, inoltre, non venivano valuti i seguenti titoli di servizio indicati nella propria domanda, ma non risultanti nello stato matricolare:

- a) XXIII Corso di formazione per agenti sottocopertura antidroga, organizzato dalla amministrazione di appartenenza, per il quale era previsto, in virtù dei criteri ex art 6 c. 1 lett. a) punto 6, un punteggio "compreso tra 0,1 e 0,9 da stabilirsi in relazione alla durata e alla tipologia della stessa attività";
- b) corso di qualificazione per esecutore di manovre di disostruzione pediatrica, per conto dell'amministrazione di appartenenza, per il quale era previsto, in virtù dei criteri ex art 6 c. 1 lett. a) punto 6, un punteggio "compreso tra 0,1 e 0,9 da stabilirsi in relazione alla durata e alla tipologia della stessa attività"
- c) croce commemorativa per missione umanitaria all'estero-Albania, concessa dal Ministero dell'Interno, per il quale era previsto, in virtù dei criteri ex art 6 c. 1 lett. a) punto 8, il punteggio di 0,10;

Considerando quindi, solo l'ulteriore punteggio 0,10 (per la croce commemorativa)

e sommandolo al precedente punteggio ottenuto di 31,516 si ha un totale complessivo di 31,616. A fronte di detto punteggio il ricorrente sarebbe stato collocato come vincitore in graduatoria nella posizione – pari merito – dal n. 606 al n. 615.

Se poi si va ad aggiungere solo il minimo 0,10 per ciascun titolo di servizio sub a) e sub b), il ricorrente avrebbe totalizzato il punteggio 31,816 posizionandosi tra i vincitori in graduatoria – pari merito – dal n. 560 al n. 568.

Infine, con riguardo al titolo di servizio costituito dalla patente ministeriale di 1° e 2° – dichiarato dal ricorrente ed annotato nel foglio matricolare – la commissione esaminatrice erroneamente attribuiva il punteggio 0,20 invece di 0,40; veniva di fatto ignorata la attuata conversione del certificato 2, abilitativo alla guida di autobus anche trainanti rimorchi e di fatto posseduto dal ricorrente, con il certificato 4 per il quale si riconosceva il miglior punteggio 0,40. A fronte di detto ulteriore di valutazione attribuendo al sig. Callini l’ulteriore punteggio 0,20, lo stesso avrebbe ottenuto un punteggio totale di 32,016 trovando pertanto utile collocazione in graduatoria nella posizione – pari merito – dal n. 507 al n. 516.

L’Amministrazione, costituita in giudizio, ha rilevato tuttavia che nel caso in esame non solo taluni titoli non erano stati indicati in domanda, ma neppure risultavano annotati nello stato matricolare e che a prescindere dell’onere del ricorrente di indicare in domanda i titoli di cui chiede la valutazione, anche la mancata e/o erronea trascrizione dei titoli nel foglio matricolare doveva essere rilevata dall’interessato, prima della partecipazione al concorso, con istanza da rivolgere al capo del personale ai sensi dell’art. 29 D.P.R. 686/57 a mente del quale: “sulla domanda dell’impiegato, intesa ad ottenere la eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale, ovvero l’inserzione nello stesso di atti o documenti, nonchè su quella con cui l’impiegato chiede che nello stato matricolare sia inscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo concernono provvede il capo del personale”.

A tal proposito parte ricorrente replica che nè il bando concorsuale in esame nè la

richiamata disposizione prevedono in capo al candidato l'onere di verificare, prima della partecipazione al concorso, la mancata e/o erronea trascrizione dei propri titoli di servizio nel foglio matricolare.

In vista dell'odierna udienza parte ricorrente ha presentato istanza di decisione sugli scritti e l'amministrazione ha depositato nota scritta con cui ha avversato le argomentazioni di controparte.

Tanto premesso, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto superato dal successivo provvedimento emanato dall'amministrazione in sede di riesame, mentre i motivi aggiunti devono essere accolti.

Al riguardo, va innanzitutto premessa l'inconferenza dei precedenti citati nella difesa dell'amministrazione, atteso che la stessa sentenza indicata dall'avvocatura (T.a.r. Lazio-Roma 15 giugno 2020, n. 6595) esprime la medesima tesi di parte ricorrente secondo cui se il titolo esiste va valutato dall'amministrazione, mentre la citata sentenza del Consiglio di Stato (7 aprile 2020, n. 2318) non appare inerente ai fatti di causa.

Il Collegio, invece, si è già pronunciato favorevolmente con riferimento ad entrambe le problematiche oggetto del presente ricorso, cioè sia quanto alla necessità di riconoscere il punteggio spettante per i titoli effettivamente posseduti e indicati in domanda ma non trascritti nello stato matricolare (cfr. la già richiamata sentenza del T.a.r. Lazio-Roma, 15 giugno 2020, n. 6595), sia per quanto riguarda i titoli non indicati in domanda ma presenti nello stato matricolare (cfr. T.a.r. Lazio-Roma, sez. I quater, 19/03/2020, n. 3448).

Sono, in particolare, condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente circa l'obbligo dell'amministrazione di aggiornare lo stato matricolare, fatta eccezione dei soli casi in cui tale onere sia espressamente contemplato a carico del dipendente.

L'annotazione del foglio matricolare del dipendente è infatti, di norma, un

adempimento al quale il Ministero dell'Interno è obbligato ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 3 del 1957, che stabilisce che nel foglio matricolare degli impiegati civili dello Stato siano indicati "tutti i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni". La disciplina di riferimento individua, al contrario, gli incarichi con riferimento ai quali, non sussistendo l'obbligo in questione, l'impiegato ha l'onere della produzione documentale per la loro trascrivibilità sul foglio matricolare, affinchè possano essere valutati sia ai fini concorsuali che di progressione di carriera.

Con la circolare ministeriale n. 333-A/9806. D.I. del 18.11.2008 (doc. 7 allegato al ricorso di parte ricorrente), avente ad oggetto "Annotazioni matricolari", il Ministero resistente, attesa la particolare rilevanza riconosciuta nell'attività di gestione del personale alla tenuta dello stato matricolare, quale riproduzione in forma sintetica degli elementi essenziali relativi al percorso professionale del dipendente, ha ritenuto opportuno procedere ad un'opera di razionalizzazione e di sintesi delle informazioni oggetto di annotazione attraverso il riordino dell'intera materia. In questo senso, la circolare ha previsto che devono essere annotati sullo stato matricolare gli incarichi di servizio principali ed aggiuntivi, gli incarichi di supplenza, gli incarichi in sede vacante conferiti *intuitus personae*, gli incarichi e i servizi di particolare rilevanza, i giudizi complessivi dei rapporti formativi, le docenze, la frequenza di corsi e seminari, le pubblicazioni scientifiche.

D'altro canto, l'art. 6 del impugnato bando, laddove ha individuato i titoli di servizio ammessi ai fini della valutazione, ha specificato quelli che avrebbero dovuto risultare dal foglio matricolare, ovvero gli incarichi e i servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'amministrazione della P.S. o di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza; i titoli attinenti alla formazione professionale, in particolare corsi professionali e di specializzazione, superati con esame e valutazione finale, organizzati dall'amministrazione di appartenenza od organismi presso i quali il

dipendente avesse prestato servizio su disposizione della prima; attestazioni e/o riconoscimenti per il servizio svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'amministrazione di appartenenza o di servizio.

Con circolare ministeriale n. 333.A/9806 D.1/9624-2017 del 19.12.2017 (doc. 8), avente ad oggetto, appunto, “annotazioni matricolari-criticità”, adottata però successivamente alla pubblicazione dell'impugnato bando concorsuale, lo stesso Ministero dell'Interno ha asserito che “l'entrata in vigore del D.Lgs. 29 maggio 2017, contenente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, impone, da ora e per i prossimi anni, la necessità di procedere alla valutazione dei titoli di tutto il personale della Polizia di Stato interessato alle nuove procedure concorsuali di avanzamento e di promozione”.

La suddetta circolare ha proseguito poi evidenziando “la necessità di evitare aggravi nelle procedure di trascrizione matricolare e nell'aggiornamento del foglio matricolare, con profili di disparità di trattamento che si riflettono anche sulle procedure concorsuali di promozione del personale”.

Quindi, è evidente come il Ministero dell'Interno si sia accorto, purtroppo solo successivamente allo svolgimento del concorso interno per cui è causa, di quanto fosse lacunoso il sistema della tenuta dei fogli matricolari e di quanto questo potesse negativamente e ingiustamente incidere, così come è accaduto nel caso del ricorrente, sull'esito delle procedure concorsuali basate, appunto, sulla valutazione dei titoli sottoposti al regime della obbligatorietà delle annotazioni”.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse mentre vanno accolti i motivi aggiunti e, per l'effetto, va annullato il provvedimento di riesame impugnato, con conseguente obbligo dell'amministrazione di attribuire il punteggio spettante sulla base dei principi evidenziati e di rettificare, di conseguenza, la graduatoria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Accoglie i motivi aggiunti, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, in parte qua.

Condanna l'amministrazione alle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO